

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 27 aprile 2026 n. 11270

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere Rel.

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28162-2021 proposto da:

██████████ ed altri Omessi, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████

ricorrenti

contro

██████████ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████;

controricorrente

avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 232/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato ██████████

uditi gli avvocati ██████████

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Padova ha accolto la domanda presentata dai lavoratori in epigrafe indicati nei confronti del "██████ Società Cooperativa Sociale" volta all'adeguamento ex art. 36 Cost. della retribuzione loro corrisposta ex CCNL Cooperative Sociali parametrandola, invece, al CCNL Assoambiente FISE.

2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame presentato dalla società e in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato tutte le originarie domande.

I giudici di seconde cure, parificata la posizione dei nove lavoratori (sebbene per tre, già in forza alla Cooperativa prima dell'appalto del 2014 non era stata data la possibilità di dimostrare la loro estraneità all'appalto stesso), nell'esaminare l'art. 22 par. 14 del contratto, intercorso tra ███████ Spa nel marzo del 2014, hanno premesso che la clausola in oggetto faceva riferimento ai "servizi ambientali" che non era uno specifico contratto collettivo (non potendosi riferire la disposizione al CCNL Federambiente o Assoambiente per relationem) e che il CCNL Cooperative sociali era firmato da Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ciò faceva dubitare che i Sindacati avessero firmato contratti contrastanti con i parametri dell'art. 36 Cost.; hanno precisato che tra gli obblighi dell'appaltatore vi era quello di assumere a tempo indeterminato gli addetti al servizio prima svolto da ████████ che erano stati impegnati fino al 31.3.2014 nello stesso servizio di raccolta rifiuti e che la clausola contrattuale prevedeva le eccezioni per le cooperative sociali di tipo B di non applicare altro contratto collettivo, anche ai fini dell'art. 36 Cost., se non quello da Regolamento interno; inoltre, hanno sottolineato che non era pertinente il richiamo all'art. 7 co. 4 del D.L. n. 248/07 conv. in legge n. 31/08 perché riguardante i soci lavoratori e non i dipendenti (quale era l'odierno ricorrente), di talché era corretta l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali valido per tutti i settori di intervento; infine, hanno ribadito che il contratto applicato in concreto non violava il disposto di cui all'art. 36 Cost., anche in considerazione della natura delle Organizzazioni firmatarie dello stesso e che non si trattava di un contratto "pirata".

3. Avverso la sentenza di secondo grado i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso "██████." Società Cooperativa Sociale.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in riferimento alla interpretazione del contratto di appalto (art. 22 par. 14) di affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Si deduce che con la locuzione "osservare un trattamento economico normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali", avendo riguardo alla volontà delle parti e al senso letterale delle parole adoperate, il riferimento ai servizi ambientali, relativamente all'oggetto del contratto, non poteva che richiamare il CCNL Federambiente e/o FISE Assoambiente, che erano i CCNL di riferimento nel settore (pubblico e privato), escludendo altre tipologie contrattuali: ciò anche in considerazione della natura della committente [REDACTED] e della esigenza di garantire una parità di trattamento a tutti i partecipanti alla gara pubblica. Si censura, poi, l'assunto che la seconda parte della clausola prevedesse una deroga indiscriminata, specificando che la stessa avrebbe potuto operare solo nei confronti del personale effettivamente svantaggiato.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, nonché la mancata applicazione del CCNL Servizi Ambientali e la violazione degli artt. 3 legge n. 142/2001, art. 7 D.L. n. 248/2007 e 36 Cost., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'obbligo, per le società cooperative, di applicare il trattamento economico previsto dal CCNL di settore o della categoria affine a quella in cui le stesse operano, derivando ciò da una norma imperativa e non dalla adesione della società ad una determinata associazione sindacale, in una ottica di equiparazione retributiva in considerazione dell'oggettivo e corretto contenuto contrattuale.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione dell'art. 1411 Cod. civ., in relazione al mancato inquadramento della clausola di cui all'art. 22 par. 14 del contratto di appalto come contratto a favore di terzo; si rappresenta che la Corte territoriale non aveva considerato che il contratto speciale di appalto, all'art. 22, era un contratto a favore del terzo e la violazione di tale clausola costituiva un inadempimento contrattuale.

5. Il primo motivo è fondato.

A parere di questa Corte l'interpretazione dei giudici di seconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici sopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all'esame della clausola del contratto speciale di appalto (art. 22 par. 14) di affidamento del servizio raccolta rifiuti, intercorso nel caso concreto, sia con riferimento alla reale volontà dei contraenti.

6. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che l'art. 1362 cod. civ., sia sotto il profilo del "chiaro tenore letterale" del testo, sia sotto l'aspetto della "comune intenzione delle parti", costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e

l'intento effettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850); dall'altro, va sottolineato che esso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n. 14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell'art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).

Nella fattispecie in esame, quindi, alla stregua di tali principi, dalla opzione ermeneutica dei giudici di seconde cure non risulta così inequivocamente chiaro perché una committente (AC.AP.), che svolge la propria attività nell'ambito dei servizi ambientali (e che applica il CCNL Federambiente), stipuli un contratto di appalto in cui è chiaramente specificato che "la società aggiudicataria deve osservare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal ccnl del settore servizi ambientali", con la chiara intenzione, quindi, di garantire, nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti una parità di trattamento in materia di gare pubbliche in ossequio all'osservanza del principio di concorrenza, mentre, poi, in realtà, la società aggiudicataria si ritenga libera di potere applicare anche un diverso contratto collettivo.

Inoltre, aderendo a questa tesi, non è spiegato perché, qualora la suddetta clausola, come interpretata dalla Corte di appello, avesse consentito la applicazione anche di altro contratto collettivo in presenza di progetti di inserimento sociale per persone svantaggiate, sarebbe stato poi necessario inserire una seconda parte (in cui la committente accettava la applicazione di un c.c.n.l. anche diverso dai "servizi ambientali"), che prevedesse una deroga della prima, e non invece ritenere che questa fosse unicamente una sua specificazione, atteso il riferimento ed il richiamo testuale, in essa, all'art. 8 Federambiente, e solo in presenza dei suddetti progetti.

Di tutte queste possibilità, ai fini di una corretta e plausibile interpretazione in iure della clausola in oggetto, si deve tenere conto.

È opportuno, infine, precisare che in sede di legittimità la interpretazione di una clausola contrattuale di un simile contratto speciale di appalto, formulata in termini sovrapponibili (Cass. n. 12279/2025) a quella del presente giudizio, è stata già avvalorata in modo divergente da quella adottata dalla Corte territoriale.

7. In conclusione, pertanto, il primo motivo deve essere accolto con assorbimento della trattazione egli altri.

8. La gravata sentenza va cassata in relazione al motivo accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto anche delle problematiche riguardanti il testo dei contratti individuali dei dipendenti, della presenza di eventuali lavoratori svantaggiati e della loro adibizione all'appalto di cui è processo, provvedendo, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.